

proposta di legge n. 225

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 10 luglio 2012

—————

NORME IN MATERIA AMBIENTALE E DI TUTELA DEL PAESAGGIO

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge introduce alcune norme volte alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e istituisce la Rete ecologica marchigiana (ReM).

Tali norme si rendono necessarie allo scopo di limitare il degrado del territorio e del paesaggio dovuto alla diffusione non controllata degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e delle strutture ad essi connesse, che ha comportato consumo di territorio, sottrazione di terreno agricolo produttivo, riduzione dei prodotti agricoli da filiera corta locale, nonché modificazioni negative di aree pregiate del paesaggio marchigiano.

La diffusione non controllata degli impianti fotovoltaici con moduli al suolo è avvenuta, in particolare, prima dell'adozione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 13 del 30 settembre 2010, che, in attuazione della legge regionale 4 agosto 2010, n. 12, ha individuato le aree non idonee, di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'installazione di detti impianti e ha approvato gli indirizzi generali tecnico-amministrativi. Tali indirizzi, contenuti nell'Allegato II alla deliberazione, prevedono prescrizioni per l'elaborazione dei progetti, volte a prevenire e a mitigare i pregiudizi a carico dell'ambiente e del paesaggio. Esse, tuttavia, si applicano ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della deliberazione 13/2010. Infatti l'articolo 36, comma 4, (Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili) della legge regionale n. 16/2010 stabilisce che ai procedimenti in corso relativi a domande presentate prima dell'entrata in vigore della suddetta deliberazione (30/9/2010) si applicano le norme in vigore al momento della presentazione delle domande stesse.

In un contesto internazionale in cui l'ambiente, il territorio e l'agricoltura sono sempre più risorse strategiche, è necessario garantire una maggiore tutela delle stesse.

Pertanto, al fine di ridurre la forte e negativa percezione di tanti impianti fotovoltaici a terra, si ritiene necessario e urgente intervenire con la previsione di alcune semplici tecniche di mitigazione paesaggistica anche per gli impianti già autorizzati e per quelli i cui procedimenti di autorizzazione, attualmente in corso, sono relativi a domande presentate prima del 30/9/2010.

Con la presente proposta di legge si apportano modificazioni all'articolo 36 della l.r. n. 16/2010 introducendo l'obbligo di adeguamento

degli impianti già autorizzati e di quelli in corso di autorizzazione, relativi a domande presentate prima del 30 settembre 2010, alle prescrizioni di cui ai punti 6.2, 6.8 e 6.9 e 6.11 dell'Allegato II della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 13/2010, nonché a quelle di cui al punto 6.12 con riferimento ai soli impianti in corso di autorizzazione (art. 1, comma 1). Si tratta, in particolare, del divieto di utilizzo di prodotti tossici e diserbanti, dell'obbligo di piantumazione arborea del perimetro degli impianti, dell'obbligo di garantire l'accesso alla fauna attraverso le recinzioni, dell'obbligo di predisporre un adeguato sistema di drenaggio e convogliamento delle acque meteoriche (punti 6.2, 6.8 e 6.9 e 6.11) e, limitatamente agli impianti in corso di autorizzazione, dell'obbligo di realizzare i locali tecnici necessari alla trasformazione e connessione alla rete elettrica in assonanza con il paesaggio evitando strutture prefabbricate (punto 6.12). Con tali semplici tecniche si ottiene una maggiore salvaguardia del territorio e del paesaggio a fronte di minimi oneri per i titolari degli impianti stessi.

Si prevede, poi, che i Comuni competenti per territorio svolgano le verifiche e, nel caso in cui accertino il mancato adeguamento alle disposizioni suddette entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, applichino una sanzione amministrativa pecuniaria pari al tre per cento del valore dell'impianto certificato (articolo 1, comma 1 e articolo 2).

Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge introduce, poi, i commi 1 bis e 1 ter all'articolo 36 della l.r. 16/2010. Il comma 1bis estende, con alcune eccezioni, le disposizioni della deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale n. 13/2010 agli impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree classificate come zone D, ovvero quelle destinate ad insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (d.m. 1444/1968). Tale disposizione risulta necessaria in quanto attualmente le zone D sono escluse dalle prescrizioni della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 13/2010 per effetto del punto 2.2 degli "Indirizzi generali tecnico-amministrativi" contenuti nell'Allegato II alla stessa deliberazione.

Il comma 1 ter del novellato articolo 36 della l.r. 16/2010, al fine di favorire gli imprenditori agricoli, consente l'installazione di impianti di potenza superiore a 200 Kw anche all'interno di particolari aree, interessate da produzione di qualità, a condizione che gli impianti stessi: siano realizzati da imprenditori

agricoli; siano qualificati come attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del Codice civile; non siano localizzabili in altre aree nella disponibilità del medesimo imprenditore agricolo, diverse da quelle di cui ai codici 9.1, 9.2, 9.4, e 9.5 dell'Allegato I alla deliberazione n. 13/2010.

Le azioni sopra evidenziate sono, peraltro, coerenti con l'attività di concertazione che la Regione sta realizzando con il Ministero dei Beni culturali, per la redazione del nuovo piano paesistico volto alla valorizzazione e alla tutela del paesaggio marchigiano.

L'articolo 3 della presente proposta di legge prevede la destinazione di risorse aggiuntive provenienti dalle sanzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale regionale di cui all'articolo 29 quattordicesimo del decreto legislativo 152/2006 ad interventi in materia di green economy e ai settori dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e della tutela del paesaggio.

Gli articoli 4, 5 e 6 contengono l'istituzione e la disciplina della Rete ecologica marchigiana.

L'Italia, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione di Rio de Janeiro, si è dotata dal 2010 di una Strategia nazionale per la

biodiversità, la quale rappresenta lo strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore.

A tale fine la Strategia nazionale individua le "reti ecologiche" di area vasta quali strumenti operativi adeguati.

Coerentemente agli obiettivi delle strategie internazionali e nazionali, la Rete ecologica delle Marche rappresenta, anche in riferimento ai progetti di settore già realizzati, lo strumento più avanzato di lettura degli ecosistemi della Regione da mettere a disposizione della direzione politica e dei servizi tecnici (governo del territorio, settori produttivi, valutazione delle compatibilità ambientali), al fine di integrare concretamente la conservazione della biodiversità, richiesta in sede internazionale e nazionale, con le politiche di sviluppo.

A tale scopo è necessario prevedere un riconoscimento normativo ad uno strumento che, interpretando gli ecosistemi dell'intero territorio regionale, può essere recepito dalla pianificazione territoriale e urbanistica.

Infine, l'articolo 7 contiene la dichiarazione d'urgenza dell'entrata in vigore della legge.

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 16/2010)*

1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento di bilancio 2010), è sostituito dai seguenti:

“1. Allo scopo di prevenire impatti negativi per l'ambiente e il paesaggio, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e i progetti di quelli in corso di autorizzazione relativi a domande presentate prima del 30 settembre 2010, devono essere adeguati alle prescrizioni di cui ai punti 6.2, 6.8, 6.9 e 6.11 dell'Allegato II alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 30 settembre 2010, n. 13 (Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4 agosto 2010, n. 12). I progetti degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in corso di autorizzazione, relativi a domande presentate prima del 30 settembre 2010, devono altresì essere adeguati alla prescrizione di cui al punto 6.12 dell'Allegato II alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 13/2010.

1bis. Allo stesso scopo di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 13/2010 gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ricadenti in aree classificate come zone D ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli ricadenti esclusivamente nelle aree di cui ai codici 10.5, 10.6, 20.3, 22.3, e 32 dell'Allegato I alla deliberazione medesima.

1ter. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2.5 dell'Allegato II alla deliberazione amministrativa del Consiglio – Assemblea legislativa regionale n. 13/2010, nelle zone agricole, come definite dalla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), sono ammessi gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 200 kW anche all'interno delle aree di cui ai codici 9.1, 9.2, 9.4 e 9.5 dell'Allegato I alla medesima deliberazione, a condizione che gli impianti stessi:

- a) siano realizzati da imprenditori agricoli;
- b) siano qualificati come attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del Codice civile;
- c) non siano localizzabili in altre aree nella disponibilità del medesimo imprenditore agri-

colo, diverse da quelle di cui ai codici 9.1, 9.2, 9.4 e 9.5 dell'Allegato I alla deliberazione 13/2010.

1^{quater}. Il Comune competente per territorio verifica l'adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 1 e qualora accerti il mancato adeguamento alle stesse nel termine stabilito dalla legge applica una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 3 per cento del valore certificato dell'impianto, secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). I proventi delle sanzioni sono destinati a interventi pubblici di risparmio ed efficienza energetica.”.

Art. 2

(Termine di adeguamento alle prescrizioni cui all'articolo 36, comma 1, della l.r. 16/2010)

1. L'adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 36, comma 1, della l.r. 16/2010, come modificato dalla presente legge, deve essere effettuato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 3

(Proventi derivanti da sanzioni in materia ambientale)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale regionale di cui all'articolo 29 quattordicesimo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono destinati ad interventi in materia di green economy, di efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e di tutela del paesaggio.

Art. 4

(Rete ecologica delle Marche)

1. Al fine di incentivare la salvaguardia della biodiversità e di ridurre la frammentazione degli habitat naturali, seminaturali e della matrice ambientale è istituita la Rete ecologica delle Marche (ReM), rappresentata da un insieme di aree ecologiche tra loro funzionalmente interconnesse.

2. La ReM è definita con atto della Giunta regionale ed è costituita da:

a) i nodi, quali aree di maggiore pregio ecologico, rappresentate in particolare dai Siti della Rete Natura 2000, dalle Aree floristiche di cui alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la

tutela degli ambienti naturali), dalle Oasi di protezione faunistica di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

- b) i corridoi ecologici, quali aree di collegamento lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;
- c) i frammenti di habitat, quali aree di collegamento non lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;
- d) il restante sistema di elementi naturali diffusi del tessuto ecologico regionale.

3. La ReM è articolata secondo le seguenti unità funzionali:

- a) le Unità ecosistemiche, elementi costitutivi che sono definiti dalle caratteristiche botaniche e faunistiche del tessuto ecologico regionale;
- b) le Unità ecologico-funzionali, quali ambiti territoriali che contengono le informazioni sulle caratteristiche del sistema biologico e antropico, sulle criticità e sulle opportunità della ReM.

Art. 5

(Rapporti della ReM con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)

1. La ReM è recepita negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. I programmi di sviluppo rurale approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge tengono conto della ReM.

Art. 6

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi per il recepimento della ReM da parte degli strumenti di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale nell'ambito della ReM favorisce la realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità promuovendo il rafforzamento delle connessioni ecologiche e la permeabilità degli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 4, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all'articolo 25, comma 4, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000).

Art. 7*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.